



*Roma 27 ottobre 2006*

## *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
(EX UFF 10° D.G.V.A.)

**Agli Assessorati alla Sanità delle  
Regioni e delle Province autonome  
di Trento e di Bolzano**

*N.*  
*Risposta al Foglio del*.....

*N.*  
.....

### **Oggetto: Nota urgente – Benessere Animale degli equidi in manifestazioni popolari.**

Continuano a pervenire notizie di gare di cavalli su improvvisati circuiti urbani del territorio nazionale che causano gravi lesioni traumatiche agli animali per i quali, tra l'altro, si considera necessario l'immediato abbattimento con conseguente destinazione alla macellazione.

Al riguardo ritengo necessario ricordare che nell'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy 6 febbraio 2003, ratificato con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. 3 marzo 2003, all'articolo 8 è stato sottoscritto l'impegno ad attuare talune misure specifiche per la tutela del benessere degli equidi impiegati in manifestazioni popolari.

Ritengo a tal fine utile richiamarne il testo:

#### **“Articolo 8**

##### ***Manifestazioni popolari***

**1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:**

**a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli sul terreno asfaltato o cementato;**

**b) il percorso della gara , nel caso in cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni”.**

Data la sensibilità della materia risulta anche necessario acquisire agli atti del mio Dicastero lo stato dell'arte relativamente all'attuazione da parte di codeste Regioni e Province Autonome del succitato Accordo.

A prescindere dalla informazione richiesta, da fornire con cortese urgenza, mi preme sottolineare che comportamenti non coerenti con la disposizione di cui sopra, potrebbero configurare responsabilità sanzionabili ai sensi della legge 189 del 2004: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2004 .

Si raccomandano pertanto le S.S L.L. affinché le autorità sanitarie del territorio vigilino sullo svolgimento delle manifestazioni e qualora tali manifestazioni non possano essere evitate, assicurino il rispetto delle condizioni prescritte.

**IL MINISTRO**

*Livia Turco*